

Art. 1 DENOMINAZIONE

è costituita una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione "Fondazione della Comunità Veronese ONLUS".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 SEDE

La Fondazione ha sede in Verona, via Seminario n. 8.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici operativi in Provincia di Verona.

Art. 3 AMBITO DI ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed opera principalmente nell'ambito territoriale della Provincia e della Diocesi di Verona.

Art. 4 FINALITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità anche erogando contributi con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

In via marginale la Fondazione può operare nei settori previsti dal D. Lgs. n. 460/1997 art. 10, comma 1, lettera a), numeri 1), 3), 7), 8) e 11).

Art. 5 ATTIVITA' CONNESSE

La Fondazione si propone, nei limiti delle attività connesse riconosciute al comma 5 dell'art. 10 D. Lgs. n. 460/97, di:

- promuovere la cultura del dono ed assistere i donatori;
- raccogliere donazioni da erogare per il finanziamento di progetti o per costituire fondi patrimoniali, anche con finalità specifiche;
- promuovere una maggiore consapevolezza dei bisogni del territorio;
- favorire forme di collaborazione fra le realtà che operano nel territorio
- gestire tutte le altre attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché nei limiti consentiti dalla legge.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, disposizioni testamentarie ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Il Consiglio di Amministrazione, ove richiesto, si impegna a costituire fondi vincolati, secondo le indicazioni e volontà dei donanti, per il raggiungimento degli scopi da questi indicati. A tal fine potranno essere costituiti Comitati Consultivi nominati appositamente, secondo criteri stabiliti dal Consiglio, con la presenza anche di persone esterne, con lo scopo di fornire utili indicazioni al Consiglio per il perseguimento dello scopo indicato dal donante.

Art. 7 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dovrà essere investito in modo coerente con le finalità e i valori della Fondazione.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, in obbedienza al principio della prudenza e compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio potrà essere investito per perseguire direttamente finalità d'utilità sociale, anche quando ciò dovesse implicare una riduzione della rendita, fermo restando l'esigenza di conservarne il valore reale.

Art. 8 ENTRATE

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle entrate derivanti da:

- redditi del patrimonio;
- contributi ed elargizioni da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- redditi dai beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla Fondazione;
- eventuali atti vità connesse o accessorie.

Art. 9 ORGANI

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) a 18 (diciotto) membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo.

Il numero e i membri dei successivi Consigli di Amministrazione sono designati da un "Comitato di Nomina" – composto da un rappresentante ciascuno degli Enti Fondatori (Diocesi di Verona, Banca Popolare di Verona, Società Cattolica di Assicurazione, UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti- Sezione di Verona, Fondazione Beato Giuseppe Tovini – ONLUS, Fondazione Segni Nuovi) – con le seguenti modalità:

- a) un membro nominato da ciascuno degli Enti Fondatori;
- b) i rimanenti membri nominati dal Comitato di Nomina e individuati tra persone rappresentative della comunità e del territorio veronese, che condividono e testimoniano la cultura del dono, scelte anche all'interno di Istituzioni, Enti, Associazioni, ecc.

Il funzionamento del Comitato di Nomina è definito da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, regolamento che stabilisce, inoltre, il criterio di sostituzione dei membri del primo Consiglio di Amministrazione alle scadenze sotto indicate.

Il Comitato di Nomina è convocato dal Presidente della Fondazione entro il novantesimo giorno precedente la scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il primo Consiglio di Amministrazione rimane in carica secondo quanto di seguito stabilito.

Allo scadere del quarto esercizio dalla costituzione della Fondazione scadranno dalla carica cinque membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri in sostituzione verranno nominati dal Comitato di Nomina.

Allo scadere del quinto esercizio dalla costituzione della Fondazione scadranno dalla carica altri cinque membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri in sostituzione verranno nominati dal Comitato di Nomina.

Allo scadere del sesto esercizio dalla costituzione della Fondazione scadranno dalla carica i rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri in sostituzione verranno nominati dal Comitato di Nomina.

Fatta eccezione per i membri in scadenza al quinto ed al sesto esercizio dalla costituzione della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del rispettivo mandato.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti, indipendentemente dal periodo in cui avviene la sostituzione nell'ambito del mandato.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive.

Art. 11 INELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale e Consigliere Provinciale.

Art. 12 I DOVERI DEI CONSIGLIERI

Devono mantenere requisiti di onorabilità, titoli professionali e culturali adeguati, indipendenza, autorevolezza e rappresentatività del territorio, sensibilità sociale, disinteresse.

Devono dimostrare concretamente di condividere i valori e i principi ispiratori della Fondazione.

Devono partecipare attivamente alle attività della Fondazione.

Art. 13 DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- qualora in due esercizi non intervengano ad almeno la metà delle sedute del Consiglio;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 14 ESCLUSIONE DAL CONSIGLIO

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

Contro tale decisione è possibile ricorrere innanzi al Collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva.

Art. 15 DECADENZA DELL'INTERO CONSIGLIO

In caso di anticipata cessazione nello stesso esercizio dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso del Presidente del Collegio dei Revisori, sono avviate le procedure per l'intero rinnovo del Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione verrà nominato in base alle procedure previste dall'art. 10 per il primo Consiglio di Amministrazione anche con riferimento ai criteri di nomina ed alla durata delle cariche.

Art. 16 POTERI DEL CONSIGLIO

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e di:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e eventualmente nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- nominare il Direttore e stabilirne il compenso nei limiti stabiliti dalla normativa ONLUS;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- deliberare con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica – ed in ogni caso con la maggioranza dei membri indicati dai Soci Fondatori sub. Art. 10 lettera a) – eventuali modifiche dello Statuto, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- redigere ed approvare entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'Ente, finanziare progetti d'utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
- stabilire le direttive sulle modalità operative della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delegare il Comitato Esecutivo;
- approvare eventuali regolamenti interni;

- delegare al Presidente, al Comitato Esecutivo, a singoli consiglieri o al Direttore particolari poteri definendo le relative deleghe.

Art. 17 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione oppure in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri e ai membri del Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera, telefax, messaggio di posta elettronica da recapitare al domicilio degli interessati.

In caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima della data dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori che lo compongono, ove lo statuto non richieda maggioranze più elevate

Art. 18 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 19 IL COMITATO ESECUTIVO

La Fondazione può dotarsi di un Comitato Esecutivo composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

Il Comitato è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da non più di altri 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e comunque ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri mediante avviso da recapitare agli interessati entro tre giorni dalla data dell'adunanza, mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, in caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante, telefax o messaggio di posta elettronica entro ventiquattro ore dalla data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere presente la maggioranza dei membri del Comitato

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 20 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto per un mandato di non più di quattro esercizi. Tale mandato può essere riconfermato per al massimo due volte consecutive.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Comitato Esecutivo;
- controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- firma gli atti e le delibere del Consiglio e quanto occorra per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento.

Art. 21 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

Art. 22 IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione ed è capo del personale; gli atti di assunzione, di sospensione cautelare e di licenziamento sono riservati al Consiglio di Amministrazione.

Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato di Nomina tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, ad eccezione del primo che verrà nominato in sede di costituzione.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il libro dei verbali del Collegio dei revisori è tenuto a cura dello stesso Collegio.

Art. 24 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dal Comitato di Nomina, ad eccezione del primo che verrà nominato in sede di costituzione.

I probiviri durano in carica cinque esercizi e possono essere sempre riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e deliberare quale organo d'appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche statutarie, ad eccezione di quella del Direttore, sono gratuite.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori. Del bilancio e della relazione, unitamente all'elenco dei contributi erogati e alla relazione del Collegio dei Revisori deve essere data informazione pubblica alla comunità.

Art. 27 AVANZI DI GESTIONE

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, quando non destinati ad incremento del patrimonio, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto.

Art. 28 ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la

liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora esistano fondi con finalità specifiche bisognerà devolvere la quota parte del patrimonio residuo rispettando il più possibile le finalità stabilite alla costituzione di ciascun fondo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanande in materia ONLUS.

F.to Ilaria Mortillaro

F.to Adriano Tomba

F.to Pellegrini Giuseppe

F.to Paolo Bedoni

F.to Renzo Giacomelli

F.to Vincenzi Adriano

F.to Guya Calvelli (teste)

F.to Edda Arduini (teste)

F.to Maria Maddalena Buoninconti – Notaio – Sigillo